

Comune di Palombaro

Prov. di Chieti

Viale Giulio Menna 1, 66010 PALOMBARO

Email: tecnico@comune.palombaro.ch.it

Tel. 0871/895131 / fax 0871/895519 P.I. 00252920699

IL SINDACO

ORDINANZA N° 3 DEL 20.04.2013

RAVVISATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciati dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuale deiezioni canine;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici, soltanto se gli stessi sono trattiene da idoneo guinzaglio e per talune razze anche di museruola;

VISTO il D.P.R. 08.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

VISTA la legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO il decreto Lgs.vo n. 285/1992 recante il testo "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle

persone;

ORDINA

ART. 1 – CUSTODIA DEI CANI

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazione di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare :

- a) i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- b) è vietato lasciare incustoditi i cani e/o abbandonarli in luoghi od aree pubbliche

ART. 2 – DETENZIONI DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI.

È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico "divieto di passeggio dei cani" :

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri permeabili.

ART. 3 – CONDOTTA CANI

- a) è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio, ad una misura non superiore ad 1,50 metri per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
- b) è vietato introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico e nei cimiteri;

ART.4 – SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite come segue :

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta pari ad € 50,00 **la violazione all'art. 1 lett. a)**
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 e € 516,00 da versare in misura ridotta pari ad € 172,00 **la violazione all'art. 1 lett. c)**
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 e € 500,00 da versare in misura ridotta pari ad € 50,00 **la violazione all'art. 3lett. a) b)**
- In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata.

È abrogato ogni provvedimento in contrasto con il presente atto

La presente ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco.

La presente Ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Copia della presente viene inviata e/o notificata :

per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per conoscenza , al Comando di Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri e a tutte le Forze dell'Ordine.

Palombaro li

Il Sindaco

Avv. Consuelo Di Martino

Il Comune